

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **461/1991** (ECLI:IT:COST:1991:461)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **20/11/1991**; Decisione del **04/12/1991**

Deposito del **13/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17707**

Atti decisi:

N. 461

ORDINANZA 4-13 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1991 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e I.N.P.S. ed altra, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio, l'I.N.P.S. ed altro, il Pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza del 28 marzo 1991 (R.O. n. 385 del 1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, interpretata nel senso della sua inapplicabilità agli operai che lavorano alle dipendenze di imprese che comunque esercitano lavoro nel sottosuolo;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli art. 3 e 38 della Costituzione per la disparità di trattamento che si crea tra i suddetti e coloro che lavorano in miniere, in cave e torbiere e per la privazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita che gli stessi subiscono;

che si sono costituiti la parte privata e l'I.N.P.S.;

che l'una ha chiesto una sentenza interpretativa o, comunque, l'accoglimento della questione; e, nella memoria successiva, la remissione della trattazione della questione alla pubblica udienza; l'altro ha rilevato che quella impugnata è una normativa speciale insuscettibile di interpretazione analogica e che con essa il legislatore, nella sua discrezionalità, ha inteso tutelare un rischio particolare; ed ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha rilevato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno alla fattispecie e che non è stato effettuato né il giudizio sulla rilevanza né quello sulla non manifesta infondatezza della questione; ha concluso per la sua inammissibilità;

Considerato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi elemento di fatto per cui non è possibile desumere quale lavoro abbia svolto il ricorrente, in particolare se esso sia stato, continuamente o meno, eseguito nel sottosuolo e comunque alla stessa stregua del lavoro dei minatori o dei cavatori;

che, quindi, in tale situazione la questione va dichiarata manifestamente inammissibile senza che sia necessario la remissione della trattazione della questione alla pubblica udienza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960 n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.